



# Provincia di Rovigo

Protocollo n. 39628

Deliberazione n. 169

Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

## GIUNTA PROVINCIALE

Seduta del 21 agosto 2012

Ore 13,45

**Oggetto n. 02:** Progetto triennale di valorizzazione del patrimonio culturale ed etnografico del Polesine” in collaborazione con l'Associazione Culturale Minelliana.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

		<b>P</b>	<b>A</b>
1) VIRGILI Tiziana Michela	Presidente	<b>P</b>	
2) BRUSCO Guglielmo	Vice Presidente	<b>P</b>	
3) NEGRI Laura	Assessore	<b>P</b>	
4) GULMANELLI Giuliana	Assessore		<b>A</b>
5) BELLAN Claudio	Assessore	<b>P</b>	
6) GRASSIA Giorgio	Assessore	<b>P</b>	
7) MANTOVANI Marinella	Assessore	<b>P</b>	
8) RAITO Leonardo	Assessore	<b>P</b>	
9) TOSINI Oscar	Assessore	<b>P</b>	

Partecipa il Segretario Direttore Generale dr. Maria Votta Gravina

## LA GIUNTA PROVINCIALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14/19470 del 07.05.2012, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012, il Bilancio Pluriennale 2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

RICHIAMATA altresì la delibera di Giunta Provinciale n. 104/27192 del 05/06/2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano delle Performance per l'anno 2012;

PRESO ATTO che il P.E.G. affida al dirigente la gestione delle spese di competenza della struttura a lui assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma, individuando altresì i modi di effettuazione delle spese ai sensi degli artt. 107 e 129 del d.lgs. 267/2000;

PREMESSO che con provvedimento n. 138/27545 del 15 luglio 2002 la Giunta Provinciale ha istituito presso la Provincia stessa il "Centro Provinciale di Documentazione Polesana" destinato allo studio, censimento, catalogazione, raccolta e diffusione di documentazione afferente alla vita, storia, cultura e tradizioni del Polesine e finalizzato a tutelare e promuovere l'identità polesana;

CHE in data 20 dicembre 2006 la Provincia di Rovigo e l'Associazione Culturale Minelliana hanno sottoscritto il Protocollo d'Intesa per la costituzione dell'Archivio Etnografico della Provincia di Rovigo (AEPRo) allo scopo di costituire un archivio delle memoria collettiva, fruibile da parte del pubblico, da qualificarsi nel tempo quale importante riferimento per chiunque desideri intraprendere percorsi di conoscenza nel campo della storia sociale e dell'etnografia del territorio;

RILEVATO che in data 18 luglio 2011 è stato presentato alla Fondazione CARIPARO un progetto triennale, elaborato congiuntamente all'Associazione Culturale Minelliana, per la valorizzazione del patrimonio culturale ed etnografico del Polesine;

CHE il suddetto progetto triennale prevede azioni dirette: 1) alla messa in sicurezza del patrimonio documentale posseduto, mediante interventi specifici di conservazione, riordino, inventariazione e catalogazione; 2) valorizzazione del patrimonio documentario raccolto, attraverso la circolazione e la collaborazione con enti pubblici e privati, biblioteche, scuole, università, istituzioni ed associazioni; 3) censimento, sul territorio provinciale, delle raccolte di materiale a carattere etnografico conservate presso enti, istituzioni e privati; 4) costituzione presso la sede dell'AEPRo di una Biblioteca specialistica dotandola di pubblicazioni di carattere etnografico riguardanti sia il Polesine che altre realtà contermini provinciali e regionali; 5) costituzione della Fototeca, con la digitalizzazione e catalogazione della documentazione fotografica già in possesso dell'AEPRo e di quella di futura acquisizione; 6) costituzione della Fonoteca con la conservazione, attraverso la digitalizzazione del materiale sonoro a carattere etnografico già raccolto, e sua implementazione attraverso l'acquisizione di fondi e nuove registrazioni audio/video sul campo; 7) costituzione della Videoteca/Filmoteca, attraverso l'acquisizione di film, documentari e servizi televisivi di interesse storico, naturalistico ed etnografico in pellicola, in formato analogico e digitale girati in Polesine, il suo riordino, inventariazione, e catalogazione; 8) realizzazione della Banca dati/Portale dell'AEPRo; 9) promozione ed organizzazione di eventi di interesse etnografico, quali

convegni, seminari, Festival di musica e cultura popolare; 10) promozione e realizzazione di iniziative editoriali a carattere etnografico;

VISTA la nota del 28 novembre 2011 (Prot. Provincia n. 58362 del 09/11/2011) con la quale la Fondazione CARIPARO conferma il sostegno all'iniziativa, con un contributo complessivo di euro 70.000,00;

RILEVATO che l'Associazione Culturale Minelliana interviene da tempo nell'ambito delle tradizioni popolari e l'etnografia attraverso l'organizzazione di convegni, festival, fra i quali "Ande Bali e Cante", seminari, e con la realizzazioni di pubblicazioni sull'etnografia, testimoniata in diverse sezioni del proprio catalogo librario, di rilievo per tutto il territorio provinciale e regionale;

CONSIDERATO che questa amministrazione con la sottoscrizione del suddetto Protocollo d'Intesa (prot. 1414 del 20/12/2006) ha individuato nell'Associazione Culturale Minelliana il partner idoneo per la realizzazione di attività nell'ambito Etnografico e per la costituzione dell'AEPRo (Archivio Etnografico della Provincia di Rovigo);

CHE fra gli "Obiettivi a lungo termine" previsti all'art. 3 del richiamato Protocollo d'Intesa è previsto che le parti (Provincia di Rovigo e Associazione Culturale Minelliana) si impegnino, fra l'altro, a ricercare gradualmente soluzioni per favorire la "ricognizione dei beni etnoantropologici polesani";

CHE al successivo art. 4 del Protocollo d'Intesa è altresì previsto che le parti tornino ad "incontrarsi per valutare il bilancio dei risultati e per definire le modalità operative da programarsi per la realizzazione delle fasi successive a quella di avvio del progetto";

VISTO l'art. 19 – Funzioni - comma 1) del D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale "Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale", tra cui al punto c) "valorizzazione dei beni culturali";

VISTO l'art. 144, commi 1 e 2, della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ai sensi della quale le province promuovono attività culturali di rilevanza provinciale anche in concorso con regione, enti locali ed uffici periferici dello Stato;

CONSIDERATO che l'art. 5 dello Statuto della Provincia di Rovigo prevede che la stessa opererà per garantire il diritto allo studio e alla cultura e per la tutela e lo sviluppo delle risorse culturali ed ambientali;

CHE l'art. 62 comma 2 lettera i) dello Statuto provinciale attribuisce alla Giunta la competenza a definire i criteri generali in materia di contributi finanziari a terzi;

VISTI gli artt. 1, 3, 8, del "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati", approvato con provvedimento del Consiglio Provinciale m. 3/5002 del 16/02/2004 e s.m.i, in particolare:

-l'art 1 – Finalità – prevede la possibilità di concedere contributi, ai sensi del regolamento stesso, al fine di incentivare lo svolgimento di attività e la realizzazione di iniziative volte anche allo sviluppo culturale delle Comunità locali;

-l'art. 3 – Beneficiari dei contributi – prevede, al punto 2), che la concessione di provvidenze economiche di qualunque genere possa essere disposta dall'Amministrazione a favore di enti, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, che svolgono attività ed iniziative di specifico e particolare interesse a beneficio della comunità provinciale;

-l'art. 8 – Interventi straordinari – prevede che la Giunta Provinciale possa disporre assegnazioni straordinarie o con prelievo dagli stanziamenti previsti in Bilancio o con appositi finanziamenti in caso di iniziative o manifestazioni per le quali sussiste un interesse generale;

VISTO l'art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 in tema di divieto di sponsorizzazioni ed i chiarimenti espressi in merito con pareri delle varie Sezioni regionali della Corte dei conti, in particolare il parere n. 163/10 della Sezione regionale per la Puglia, i pareri nn. 1075/2010, 1076/2010 e 6/2011 della Sezione regionale per la Lombardia, il parere n. 6/2011 della Sezione regionale per la Liguria, il parere n. 13/2011 della Sezione regionale per le Marche ed il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 164/2011, dai quali emerge che l'orientamento maggioritario contabile è favorevole all'erogazione di contributi che non abbiano il mero scopo di evidenziare l'immagine dell'ente, ma siano destinati al sostegno di iniziative connesse alla cura degli interessi pubblici che la legge rimette agli enti locali (come già ampiamente riportato nelle precedenti Deliberazioni di questa Giunta Provinciale n. 10/5160 del 31/01/2012 e n. 20/7449 del 13/02/2012);

CONSIDERATO che il contributo da erogarsi a favore dell'Associazione Culturale Minelliana non ha come finalità la mera promozione pubblicitaria di questa amministrazione, ma è finalizzata alla realizzazione di interventi diretti al proseguo delle attività dell'AEPRO, come previsti nel progetto triennale presentato alla Fondazione CARIPARO con nota prot. n. 37712 del 18/07/2011;

CHE, per i suddetti motivi, tale contributo si configura come somma erogata per l'esercizio di funzioni proprie esercitate in via mediata da un soggetto privato, quale l'Associazione Culturale Minelliana, associazione con personalità giuridica di diritto privato (Decr. 56/13.300-D. Del 27.11.1997) che non persegue scopo di lucro, come dichiarato nel relativo Statuto (Iscrizione nel Registro P.G. Del Tribunale Civile di Rovigo – n. 182 (23/12/1997));

CHE l'Associazione Culturale Minelliana garantirà la realizzazione dell'iniziativa secondo modalità e tempi adeguati e uno standard qualitativo non inferiore a quello offerto dalla Provincia, che per le specifiche attività non sarebbe in grado di realizzare autonomamente, non disponendo di sufficienti risorse professionali ed organizzative, in considerazione anche della diminuzione delle risorse umane assegnate al Servizio Cultura e delle ingenti riduzioni per lavoro straordinario;

CHE la concessione del contributo risponde ai seguenti criteri:

- efficacia: in quanto consente di realizzare le attività previste nel progetto presentato alla Fondazione CARIPARO e dalla stessa approvato e finanziato;
- efficienza: in quanto permette di raggiungere l'obiettivo istituzionale della valorizzazione dei beni culturali e della promozione culturale;

- economicità: se l'iniziativa fosse svolta dalla Provincia, direttamente o mediante appalto il costo a preventivo dell'iniziativa sarebbe a totale carico dell'ente, mentre il contributo finanzia parzialmente l'attività, come previsto dall'art 4 del "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati";
- l'attività cofinanziata risponde al requisito della qualità, quale in particolare il buon andamento ed il libero accesso di tutti i cittadini alla conoscenza e partecipazione alle proposte culturali del territorio;

CONSIDERATO pertanto che sulla base di detti pareri, il contributo in oggetto può comunque essere assegnato secondo prudente apprezzamento della Giunta Provinciale;

DATO ATTO che le spese sopra indicate sono da considerarsi spese sottratte alle previsioni dell'art. 6 del D.L. 78/2010 così come convertito nella L. 122/2010 in quanto dirette al sostegno di attività culturali di rilevanza provinciale e che mirano a realizzare rilevanti interessi della collettività provinciale in quanto funzioni istituzionali della Provincia;

Visti i pareri favorevoli espressi in linea tecnica e finanziaria rilasciati rispettivamente dal Dirigente dell'Area Servizi alla Cultura in data 06.08.2012 e dal Dirigente dell'Area Finanziaria in data 06.08.2012, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;

A voti unanimi;

#### D E L I B E R A

- 1) di assegnare all'Associazione Culturale Minelliana un contributo quota parte di Euro 70.000,00 = per le attività previste nel "Progetto triennale di valorizzazione del patrimonio culturale ed etnografico del Polesine" presentato alla Fondazione CARIPARO, con nota del 18/07/2011 ns. prot. n. 37712 e citate in premessa;
- 2) di dare atto che il contributo complessivo di Euro 70.000,00= è concesso fino ad un importo massimo del 90 % della spesa preventivata, ai sensi dell'art. 4 del "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati", approvato con provvedimento del Consiglio Provinciale m. 3/5002 del 16/02/2004, modificato con deliberazione consiliare n. 32/28319 dell'11/06/2012;
- 3) di impegnare, con il presente atto, la somma complessiva di Euro 70.000,00= sul Cap. 3324/RES. "Progetto Archivio Etnografico Polesano - Contr. Fond. CARIAPRO – Titolo 01 – Funzione 03 – Servizio 02 – Intervento 03" della spesa del bilancio corrente (imp. n.11/1293.1) a favore dell'Associazione Culturale Minelliana quale contributo quota parte per la realizzazione delle attività del Progetto di cui al precedente punto 1);
- 4) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è diretta alla realizzazione di attività rientranti nelle funzioni istituzionali previste per la Provincia dall'art. 144 comma 2 lettera c della L.R. 11/2001;
- 5) di dare atto altresì che la spesa prevista dal presente atto è sottratta alle previsioni dell'art. 6 del D.L. del D.L. 78/2010 così come convertito nella L. 122/2010 in quanto diretta al sostegno di attività culturali di rilevanza provinciale e che mirano a realizzare rilevanti interessi della collettività provinciale in quanto funzioni istituzionali della Provincia.
- 6) di stabilire che alla liquidazione della spesa come impegnata al precedente punto 3 provvederà il Dirigente Area Servizi alla Persona o Capo Servizio suo delegato, con propria determinazione di liquidazione, anche per acconti non superiori al 50 % , come

previsto dall'art. 4 del vigente “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati”, su motivata richiesta e fermo restando l'obbligo della presentazione della rendicontazione e documentazione comprovante le spese sostenute;

7) di comunicare ai soggetti interessati l'adozione della presente deliberazione e gli estremi dell'impegno di spesa con essa assunto;

8) di trasmettere il presente atto deliberativo – in elenco – ai Capigruppo del Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il Presidente propone, stante l'urgenza di provvedere in materia, che il presente provvedimento venga dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all'unanimità.